

7

che dimorano fuori di Napoli ne' Conventi dispersi per la Provincia ad impiegarsi per il vantaggio delle anime nell' amministrazione del Sacramento della Penitenza , che almeno per lo spazio di anni dodici abbia esercitato il ministero di Confessore di Secolari , ed abbia dato colla morigeratezza de' suoi costumi edificazione al Popolo .

§. 4. Quanto abbiamo stabilito circa li Collegli Provinciali vogliamo , ed ordiniamo , che abbia luogo , ed esattamente si osservi riguardo ancora alli Diffinitori , che sono quelli i quali assieme col Provinciale trattar debbono , e definire gli affari della Provincia ; così che niuno possa esser eletto in Diffinitore , che non abbia alcuna almeno delle prerogative nell' antecedente Paragrafo accennate .

§. 5. Inerendo alla Costituzione fatta per tutto l' Ordine nel Capitolo Generale di Genova X. , vogliamo , ed ordiniamo , che li Correttori , o siano Superiori di qualsivoglia Convento di questa Provincia , debbano essere Confessori approvati nelle rispettive Diocesi , nelle quali esistono li Conventi , de' quali sono Superiori : così che o siano di già approvati , quando si eleggono ; ovvero non essendo tali , siano obbligati entro la spazio di due mesi da computarsi dal giorno della conseguita carica di presentarsi alli rispettivi Vescovi per la loro approvazione ; quale non ottenendo entro il prefato termine per difetto di scienza , restino a tenore della succennata Costituzione privi della Carica , e procedasi da chi s' appartiene (previa però sempre la dichiarazione della detta privazione da farsi dal Provinciale co' suoi Collegli) all' elezione di un nuovo Superiore .

§. 6. Ma poichè siamo informati esser lodevole stile
di